



PDF Eraser Free

*Avvocatura Distrettuale dello Stato
Venezia*

*

avv. Tiziana Greco

MINISTERO DELL'INTERNO

Dip. per le libertà civili e l'immigrazione

Dir. Centr. diritti civili, cittadinanza e minoranze

Serv. IV Contenzioso e rappresentanza

in giudizio per le altre materie

Piazza del Viminale, 1

00184 ROMA

PEC - servcontcitt@pecdici.interno.it

(Segue ns. nota prot. 34560 del 05/08/2020)

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Piazza dei Signori, 22

31100 TREVISO

PEC - protocollo.preftv@pec.interno.it

(Segue ns. nota prot. 34559 del 05/08/2020)

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Via Roma, 1

31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV

PEC - protocollo.comune.sanzenonede.tv@pecveneto.it

(Segue ns. nota prot. 7226 del 10/02/2020)

OGGETTO: CT 3653/19/Gr - MAROSTICA ELISABETE E + c/MINISTERO DELL' INTERNO - Tribunale Civile di Treviso - R.V.G. 4579/2019.

Si informa codesta Amministrazione che è stato qui comunicato il favorevole decreto emesso nel ricorso in oggetto indicato e del quale si compiega copia.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni

L'AVVOCATO INCARICATO
(Avv. Tiziana GRECO)

L'AVVOCATO DISTRETTUALE
(Avv. Stefano Maria CERILLO)

Piazza S. Marco, 63 30124 Venezia - Tel 041/2401011

Pec: venezia@mailcert.avvocaturastato.it

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

N. 4579 / 2019 V.G.



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale composto dai magistrati:

<i>dott.ssa</i>	<i>Daniela Ronzani</i>	<i>Presidente</i>
<i>dott.ssa</i>	<i>Maria Teresa Cusumano</i>	<i>Giudice</i>
<i>dott.</i>	<i>Marco Saran</i>	<i>Giudice relatore</i>

a scioglimento della riserva di cui all'udienza a trattazione scritta del 19 gennaio 2021;
esaminate le note scritte autorizzate depositate dalle parti;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile)

Premesso che:

-
- e
- hanno
- convenuto il Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) avanti il Tribunale di Treviso, impugnando il provvedimento reso dall'Ufficiale di Stato Civile di detto comune di rigetto della loro richiesta di iscrizione di una serie di atti riguardanti i loro avi e loro stessi;
- la richiesta di cui sopra risulta peraltro finalizzata anche al riconoscimento in capo agli stessi della cittadinanza italiana, che i ricorrenti hanno assunto essere stata da loro acquisita *iure sanguinis*;
- in particolare i ricorrenti hanno rappresentato che, pur essendo tutti cittadini brasiliani e residenti in Brasile, un loro avo, ovvero _____, nato a _____ (TV) il _____ era cittadino italiano ed avrebbe trasmesso alle generazioni via via successive lo *status* di cittadino italiano (ciò secondo la ricostruzione dell'albero genealogico fornita in sede di ricorso ed a cui si rimanda);

PDF Eraser Free

- la predetta prospettazione, secondo gli assunti dei ricorrenti, troverebbe puntuale riscontro nel principio della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, come previsto nell'art. 1, co. 1, lett. a) della L. 91/1992;
- è stato quindi contestato il diniego emesso dall'Ufficiale di Stato Civile interessato, con richiamo all'art. 12, co. 11 del D.P.R. 396/00, secondo cui anche il cittadino italiano non residente in Italia (ma all'estero) può formulare istanza di trascrizione degli atti funzionali al riconoscimento dello *status* di cittadino italiano direttamente al Comune competente, senza necessariamente attivare la procedura per via consolare;
- i ricorrenti sostengono che detta interpretazione sarebbe stata avallata dal Consiglio di Stato, con parere reso in data 20.02.19 in ordine alla rilettura da darsi al combinato disposto di cui agli artt. 12 e 17 del precitato d.p.r.;
- i ricorrenti rilevano inoltre l'inapplicabilità della circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 dell'08.04.1991 (citata a fondamento del provvedimento di diniego impugnato) in quanto fonte regolamentare di rango secondario e conseguentemente da ritenersi subordinata alla fonte di legge sopra citata (art. 12, co. 11 del D.P.R. 396/00);
- per tutte le ragioni sopra esposte, le parti ricorrenti hanno pertanto chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento impugnato ed ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) di procedere alla trascrizione degli atti oggetto dell'originaria istanza;
- con comparsa di intervento depositata in data 28.02.20 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, sostenendo di aver inteso sanare il difetto di contraddittorio nei suoi confronti in quanto, atteso l'oggetto del ricorso, solo quest'ultimo e non il Comune è da ritenersi il legittimato passivo nella propria qualità di Ufficiale del Governo;
- nel merito, l'intervenuto ha sostenuto la piena applicabilità della circolare del Ministero dell'Interno sopra citata (n. K28.1) in quanto fonte regolamentare volta alla disciplina degli aspetti pratici non disciplinati *ex lege* e nella quale si prevede un diverso *iter* amministrativo a seconda che il richiedente sia o meno residente in Italia: se l'istante risiede in Italia l'istanza di trascrizione va rivolta direttamente all'ufficiale di Stato Civile competente per territorio, mentre se l'istante risiede all'estero la procedura di riconoscimento dovrà essere espletata dalla

PDF Eraser Free

rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana;

- quanto all'asserita applicazione dell'art. 12, co. 11 del D.P.R. 396/00, l'intervenuto ha sostenuto l'inapplicabilità dello stesso al caso in esame in quanto nessuno dei richiedenti gode di un accertato *status* di cittadino italiano, presupposto per l'applicazione della norma, ribadendo che i ricorrenti, in quanto residenti in Brasile, avrebbero dovuto formulare istanza per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* alla competente autorità consolare in Brasile (che avrebbe, di conseguenza, attivato la relativa istruttoria, compreso l'interessamento delle autorità in Italia, per verificare quanto dichiarato e, in caso di esito positivo, avrebbe accertato il chiesto *status* di cittadino italiano);
- il giudizio è stato istruito con concessione di plurimi termini per memorie difensive delle parti, le quali hanno richiamato diversi precedenti di merito resi in casi affini a quelli di specie;
- infine l'intervenuto ha eccepito l'infondatezza della domanda anche per carenza di legittimazione dei ricorrenti a chiedere la trascrizione di atti riguardanti i propri avi, in quanto non era stata fornita prova di una volontà di quest'ultimi in tal senso trattandosi di atto personalissimo (ovvero la richiesta di acquisto della cittadinanza).

* * *

Il ricorso proposto è infondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.

Va in primo luogo ritenuta la competenza del Tribunale ordinario adito, non ravvisandosi propriamente una controversia sulla cittadinanza devoluta alla competenza della Sezione Specializzata presso il Tribunale di Venezia.

Deve infatti rilevarsi che, anche ove sia necessario un accertamento *incidenter tantum* dell'intervenuto acquisto della cittadinanza italiana, non risulta che i ricorrenti abbiano formulato alcuna specifica richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, ritenuta dagli stessi un dato acquisito di cui tenere conto al fine di valutare le domande effettivamente avanzate: ne deriva che il riconoscimento di quest'ultima non appare in alcun modo oggetto dell'istanza volta unicamente ad ottenere l'emissione di un ordine rivolto all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) di trascrizione di una serie di atti.

PDF Eraser Free

Quanto al merito della controversia, va osservato preliminarmente che questo Tribunale ritiene di aderire alla giurisprudenza maggioritaria resa in casi affini a quello di specie (cfr. pronunce versate in atti dal Ministero interveniente e rese dai Tribunali di Padova, Aosta e Rovereto).

Tanto precisato, si ritiene a questo punto questione preliminare l'esame del corretto *iter* amministrativo che deve seguire il soggetto richiedente la trascrizione di atti che siano funzionali al riconoscimento, o comunque alla prova, dello *status* di cittadino italiano, trattandosi della ragione più liquida ed idonea *ex se* a definire il giudizio.

Nel caso in esame, parte ricorrente contesta il contenuto del provvedimento di rigetto emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), impugnato in questo giudizio nella parte in cui, anche in applicazione della circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991, è stata ritenuta non corretta la diretta istanza di trascrizione di atti allo stesso (secondo l'Ufficiale di Stato Civile i ricorrenti, non possedendo lo *status* di cittadini italiani e non risiedendo in Italia, avrebbero dovuto invece rivolgersi all'autorità consolare competente per territorio, chiedendo previamente in tale sede il riconoscimento della cittadinanza italiana). Secondo la tesi dei ricorrenti già sopra brevemente richiamata, infatti, la circolare precitata sarebbe sotto ordinata, in quanto fonte regolamentare, rispetto al precetto normativo di cui all'art. 12 comma 11 del D.P.R. 296/00 che prevede che chiunque abbia interesse può chiedere la trascrizione di atti direttamente all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio. Sul punto, i ricorrenti hanno precisato che di recente il Consiglio di Stato avrebbe risolto un apparente conflitto di norme analizzando il contenuto di detto articolo in rapporto all'art. 17 dello stesso D.P.R. (che prevede, invece, la necessaria attivazione dell'*iter* consolare) e avrebbe definito la prima norma quale generale e la seconda quale speciale (e quindi con valenza meramente sussidiaria).

E' a questo punto necessario, in proposito, riportare il contenuto delle due norme:

- *"La trascrizione (di un atto nel Registro di Stato Civile) può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso (direttamente all'Ufficiale di Stato Civile) anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità"* (cfr. art. 12, co. 11 D.P.R.: 396/00);
- *"Trasmissione di atti. 1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune*

PDF Eraser Free

di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta." (cfr. art. 17 D.P.R: 369/00).

Ritiene il Tribunale che, dal tenore letterale delle norme, la seconda procedura, ovvero quella per via consolare, sia l'iter concretamente applicabile qualora il richiedente è nato e risiede all'estero, come nel caso in esame.

In merito al rapporto tra le due norme, si rileva inoltre che, pur essendo effettivamente intervenuto un recente parere del Consiglio di Stato, recepito dal Ministero dell'Interno e sopra richiamato, nel contempo le risultanze dello stesso non possono ritenersi tali da legittimare le richieste oggetto del giudizio che qui ci occupa.

Deve infatti osservarsi a tal riguardo che, pur avendo il Consiglio di Stato apparentemente attribuito valenza di norma di carattere generale al disposto di cui all'art. 12 comma 11 di cui al d.p.r. n. 396/00 rispetto all'art. 17 dello stesso D.P.R., dalla lettura integrale del medesimo parere emerge anche la natura opinabile di detta opzione ermeneutica, per come rappresentata esplicitamente dallo stesso Consiglio ove afferma *"Pur nella oggettiva opinabilità delle opzioni ermeneutiche in astratto possibili (il rapporto di specialità tra la norma recata dall'art. 17 e quella contenuta nell'art. 12 del D.P.R. potrebbe in tesi autorizzare soluzioni più restrittive)"* (cfr. pag. 6 e 7 parere Consiglio di Stato sopra citato) e non potendosi in alcun modo escludere quindi interpretazioni differenti. Ritiene tuttavia dirimente il Tribunale che, anche a voler ritenere condivisibile l'interpretazione di cui sopra, l'utilizzo della procedura di cui all'art. 12 del citato d.p.r. non può in ogni caso prescindere dalla sussistenza del (pre) requisito del già intervenuto accertamento della cittadinanza italiana, atteso che detta circostanza viene data sempre per presupposta dal Consiglio stesso nel citato parere (come correttamente eccepito dal Ministero dell'Interno). Risulta infatti che lo stesso Consiglio di Stato abbia riportato, nelle premesse del parere, le posizioni di due Ministeri interrogati sul punto, ovvero il Ministero Degli Esteri e quello della Giustizia, entrambi di posizione analoga a quella fatta propria in sede finale dal

PDF Eraser Free

Consiglio, ove chiaramente si specifica che: *“La norma (cioè l’art. 12, co. 11 di cui si discute) riconosce pertanto al cittadino italiano interessato alla pubblicità dell’atto la facoltà di chiedere direttamente la trascrizione degli atti formati all’estero all’ufficiale di Stato Civile individuato ai sensi dell’art. 17, evitando così il passaggio attraverso l’Autorità diplomatico-consolare italiana”* (cfr. pag. 4 parere Consiglio di Stato sopra citato) e si ribadisce che: *“La norma “speciale” contenuta nell’art. 17 assumerebbe una valenza sussidiaria, di disciplina degli obblighi funzionali dell’autorità diplomatica o consolare, che deve trasmettere ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all’estero all’ufficiale dello stato civile del comune in cui l’interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, etc. (seguono gli altri criteri subordinati, in caso di indisponibilità del primo), ma senza con ciò intaccare il diritto dell’interessato di procedere direttamente al deposito secondo quanto previsto dal comma 11 dell’art. 12 stesso decreto”* (cfr. pag. 7 parere Consiglio di Stato sopra citato).

In sostanza, deve concludersi che se l’istante possiede già lo *status* di cittadino italiano, conseguito mediante accertamento formale, per come indicato sempre dal Consiglio come presupposto nei passaggi sopra citati, può scegliere tra i due *iter* amministrativi, ma ove difetti detto presupposto ciò non è invece consentito e l’interessato deve necessariamente avvalersi del procedimento disciplinato dall’art. 17 del citato d.p.r. (ovvero la norma applicabile al caso in esame).

Ritiene il Tribunale che la superiore rilettura risulti in armonia anche con quanto previsto dalla circolare applicativa del Ministero dell’Interno n. K.28.1, ove si prevede che le persone non residenti in Italia debbano chiedere il riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano mediante apposita istanza alla rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. Si osserva, infatti, che la condivisibile *ratio* di tale previsione risponde all’esigenza concreta di svolgimento di un’istruttoria approfondita sul punto necessariamente nel luogo che costituisce il centro degli interessi degli istanti (spesso, come nel caso in esame, da generazioni) per la quale le autorità consolari hanno tutti gli strumenti e che non sarebbe egualmente esplicabile da autorità operanti in Italia, ovvero luogo del tutto privo di legami fattivi con i richiedenti. Va ricordato, inoltre, che detta circolare non ha valenza meramente interpretativa ma, in quanto contenente prescrizioni applicative impartite direttamente dal Ministero

PDF Eraser Free

dell'Interno, risulta vincolante per l'Ufficiale di Stato Civile che ricopre una posizione di subordinazione rispetto al primo (cfr. Consiglio di Stato n. 4478/16; Tribunale di Bolzano decreto del 25.03.20) oltre a non porsi in alcun modo in contrasto con il combinato disposto di cui agli artt. 12 e 17 precitati di cui al d.p.r. 396 del 2000 (anzi, ponendosi il provvedimento reso nel solco delle previsioni di cui all'art. 17 del citato d.p.r., ovvero della disciplina applicabile alle ipotesi in cui l'istante non possieda già lo *status* di cittadino italiano, conseguito mediante accertamento formale).

Il ricorso proposto va quindi rigettato, in quanto infondato.

Quanto alle spese legali, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido da loro, con condanna al pagamento a favore della parte interveniente costituita Ministero degli Interni, in persona del ministro *pro tempore*, ovvero il corretto contraddittore dei ricorrenti, atteso che vengono contestati provvedimenti resi dall'Ufficiale dello stato civile delegato dal Sindaco del Comune di _____, nella sua qualità di Ufficiale del Governo e comunque nulla ostando a che l'amministrazione di costituisca a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.

Tenuto quindi conto del valore indeterminabile della controversia, contraddistinta da complessità media e da uno svolgimento del giudizio nell'alveo del quale risultano depositate plurime memorie difensive, i compensi professionali vengono liquidati nella misura media di € 2.698,00, oltre spese generali 15% ed oltre ad accessori come per legge.

P.Q.M.

- 1. rigetta il ricorso;*
- 2. condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero degli Interni, in persona del ministro pro tempore, liquidate d'ufficio in € 2.698,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso ed accessori come per legge.*

Così deciso in Treviso, all'esito della Camera di Consiglio del 23 febbraio 2021.

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Ronzani

Il Giudice relatore

Dott. Marco Saran

PDF Eraser Free